

## RESTRIZIONI ANTI COVID, GIUDICE ANNULLA SANZIONE A RISTORATORE CHE ERA RIMASTO APERTO



14 Marzo 2022

ROMA - Con sentenza 17.02.22 emessa dal Tribunale di Pesaro è stato accolto il ricorso avverso un'ordinanza ingiunzione di pagamento della somma complessiva di 803,60 euro e chiusura per giorni 20 dell'attività, emessa nei confronti di un ristoratore che decideva di

tenere aperto al pubblico il proprio locale, nonostante il divieto previsto dall'art. 1 c. 10, lett. gg del Dpcm 03.12.2020 che prevedeva l'obbligo di chiusura dei ristoranti alle 18.

Il giudice ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato richiamando preliminarmente la normativa di riferimento (D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni della legge 5 marzo 2020 n. 13 ed il D.L. 19/2020) indagando sulla natura giuridica dei Dpcm previsti dal D.L. 6/2020 e successive modificazioni.

A prescindere dalla loro qualificazione giuridica - spiega **Alessandro Klun**, autore di diversi testi sul diritto della ristorazione - tali decreti vengono definiti come atti amministrativi via via emessi per far fronte alla situazione epidemiologica da covid 19, nell'esercizio di una discrezionalità amministrativa che, in forza del D.L. 19/2020, risponde obbligatoriamente a parametri di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza.

Il rispetto di tali criteri rende necessaria l'espressione delle circostanze e dei motivi che inducono l'Amministrazione all'adozione di tali provvedimenti.

In particolare il Dpcm 03 dicembre 2020 prevede espressamente tra i suoi presupposti "l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento di casi sul territorio nazionale; [...] le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale" con espresso riferimento al verbale n. 133 del 3 dicembre 2020 del Comitato Tecnico Scientifico.

Tuttavia, né il Dpcm né il verbale sopra citati evidenziano situazioni di gravità conseguenti alla circolazione del virus tali da "giustificare" sotto i profili della congruità, proporzionalità e adeguatezza l'adozione delle misure previste, tra cui quella relativa all'orario di chiusura per gli operatori della ristorazione, senza nessuna distinzione tra attività permesse e inibite. In altri termini si tratta di scelta dell'Amministrazione non sostenuta da adeguati dati scientifici e tecnici.

In conclusione, non essendo rispettati i suddetti criteri così come previsti dall'art.2 comma 1 D.L.19/2020, il Giudice ha disapplicato il Dpcm in esame e ha disposto l'annullamento

dell'impugnata ordinanza ingiunzione.